



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Brambilla Davide - Consigliere	Sì
4. Calvi Andrea - Consigliere	No
5. Compagnoni Mauro - Assessore	Sì
6. Daffra Clemente - Consigliere	Sì
7. Fiamberti Alessandro - Assessore	Sì
8. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
9. Gorini Alice - Consigliere	Sì
10. Maggi Marco - Consigliere	No
11. Pontiroli Angelo - Assessore	Sì
12. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
13. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con separate deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. “Metodo normalizzato”), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione di consiglio comunale del 09 aprile 2014, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2014;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata altresì attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che questa amministrazione ha ritenuto estremamente complicata da applicare;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO INFINE, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTO il Regolamento comunale in materia di IUC, adottato in data odierna con deliberazione di consiglio comunale n. 3;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

COSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle del vigente previsioni normative, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI** rielaborare le tariffe TARI sulla base del nuovo piano finanziario con i criteri adottati nell'anno 2013;
- 2) **DI** stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le tariffe in relazione alla TARI come da prospetto allegato;

SUCCESSIVAMENTE,

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI** dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 119 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 05/05/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to : Casella Maria Rosa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 09-apr-2014

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 05/05/2014

Il Segretario Comunale
SOLA GERARDO



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

Delibera Consiglio Comunale N.6 del 09/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	09/04/2014	F.to:Casella Maria Rosa	
CONTABILE	Favorevole	09/04/2014	F.to:Casella Maria Rosa	